CAMERA DEI DEPUTATI N. 1111-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MANZINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 febbraio 1950 (*Stampato n. 775*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 febbraio 1950

—

Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949

Presentato alla Presidenza il 17 marzo 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949 riguardante i beni, diritti e gli interessi italiani in Jugoslavia, si presenta alla vostra approvazione sotto gli auspici di una migliorata fase dei rapporti italo-jugoslavi.

Come è noto l'entrata in vigore del Trattato di pace che ha importato la cessione alla Jugoslavia dei nostri territori della Venezia Giulia e di Zara, comporta la perdita della cittadinanza da parte degli italiani ivi dimoranti alla data del 10 giugno 1940, salvo il diritto di optare per l'Italia. Ma le modalità fissate per questa opzione si sono dimostrate nella loro pratica applicazione molto aleatorie e problematiche per i nostri compatrioti, lasciando alle autorità jugoslave un margine

di discrezionalità che si è risolto a sfavore dei sacrosanti diritti degli italiani dell'altra sponda adriatica.

Solo una maggiore comprensione del Governo jugoslavo sorgente da una migliorata situazione dei rapporti fra i due popoli può rendere operante la garanzia insita per gli italiani nella clausola della opzione.

L'evolversi della situazione politica profila la possibilità di questa maggiore comprensione da parte jugoslava dei diritti italiani ed è sotto tale non ipotetico auspicio che sottoponiamo gli accordi alla vostra approvazione.

Il regime dei beni italiani siti nei territori ceduti e appartenenti a optanti, era stato demandato dal Trattato di pace ad accordi diretti tra i due paesi. Nell'attesa che tali accordi venissero realizzati, i beni si trovavano sotto l'esclusiva potestà della legislazione jugoslava, la quale legislazione esclude tra l'altro quasi completamente il regime della proprietà privata. È in questo quadro che acquista rilievo l'importanza degli accordi realizzati a Belgrado il 23 maggio 1949, secondo i quali viene riammesso e riconosciuto il principio del diritto di proprietà individuale degli italiani. Si rileva dalla affermazione del primo articolo che il Governo jugoslavo si impegna a versare al Governo della Repubblica Italiana «una indennità per i beni, diritti e interessi italiani situati sul territorio ceduto dall'Italia alla Repubblica popolare federativa jugoslava o sull'antico territorio jugoslavo, beni che sono stati sottomessi alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale riguardante la proprietà».

Per beni, diritti e interessi italiani si intendono quelli delle persone fisiche di nazionalità italiana come quelli di società e persone morali aventi la loro sede sul territorio italiano o sui territori ceduti o sull'antico territorio jugoslavo.

Sono poi da mettersi in luce i seguenti vantaggi:

1°) i beni nazionalizzati e incamerati in base alla riforma agraria degli jugoslavi verranno indennizzati dalla Jugoslavia non con prezzi irrisori come avvenne allorquando si trattò di applicare la legge interna jugoslava sulla nazionalizzazione, ma bensì tenendo conto del loro valore reale nel 1939 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione;

2°) i beni confiscati verranno indennizzati quasi allo stesso modo dei nazionalizzati e incamerati. La decurtazione in altre parole, riguarderà solamente una piccola percentuale del valore calcolato come per i beni nazionalizzati. L'accordo di Belgrado prevede per il *forfàit* inerente a beni confiscati, la presentazione di liste di tali beni. Ciò significa che non verrà fissato un *forfàit* approssimativo ma che si terrà conto di ogni singolo bene e che il *forfait* starà in stretto rapporto con il valore globale di tutti i beni confiscati;

3°) i beni liberi o verranno lasciati ai proprietari i quali desiderassero di conservare la proprietà o preferissero venderli da soli a trattativa privata, o verranno acquistati dalla Jugoslavia tenendo conto del loro valore reale calcolato alla stessa stregua di quella dei beni nazionalizzati.

L'accordo firmato il 23 maggio 1949 stabilisce dunque il principio che il Governo jugoslavo riconosce il diritto di proprietà individuale degli italiani e apre la via all'Italia per tutelare efficacemente i beni dei nostri connazionali. Altro postulato dell'accordo è che «i beni saranno valutati in contradditorio da una Commissione mista italo-jugoslava e il totale delle valutazioni rappresenterà l'ammontare dell'indennizzo sul quale non potrà operarsi alcuna deduzione».

L'accordo stabilisce infine l'impegno del Governo jugoslavo a indennizzare con una somma forfaittaria tutti quei beni che sono stati confiscati dal governo di Belgrado in seguito a condanne penali per sabotaggio economico, collaborazionismo, ecc., provvedimenti tutti che risultano inquinati dall'atmosfera politica dell'ambiente in cui furono adottati e quindi nettamente sospetti di parzialità.

Il Governo di Belgrado riconosce fin d'ora un acconto di 10 miliardi di lire a favore dell'Italia e ciò quale affermazione concreta dell'obbligo jugoslavo di concedere l'indennizzo per i beni di cui sopra.

D'importanza fondamentale è poi l'articolo 10 nel quale si afferma da parte jugoslava la disposizione ad esaminare la possibilità di acquisto a prezzo equo, qualora i proprietari desiderino venderli, dei beni che non sono stati sottoposti ad alcuna misura di confisca, nazionalizzazione, riforma agraria o intervento concernente la proprietà.

A garanzia del sicuro procedere della Commissione mista in vista di divergenze insormontabili, si prevede una Commissione arbitrale composta da un rappresentante per ciascuna delle due parti contraenti. L'accordo entra in vigore all'atto della firma con la previsione di un termine di sei mesi per la Commissione mista per adempiere alle valutazioni previste.

Frutto di lenta, paziente, difficile opera diplomatica questo accordo va salutato come una realizzazione atta a contribuire a un più idoneo rapporto di buon vicinato fra i due popoli. Il primo passo sulla via del miglioramento delle relazioni politiche fu la ripertura della nostra Legazione a Belgrado, seguita dagli accordi commerciali del novembre 1947, dal trasferimento in Italia dei beni mobili degli optanti, nonché dagli accordi per la ripartizione del materiale ferroviario di pertinenza ai territori ceduti.

Seguirono nel 1949 la stipulazione per la pesca nell'Adriatico e quella per il piccolo traffico di frontiera che consente lo spostamento attraverso i nuovi confini delle persone addette ai lavori agricoli.

La portata dell'accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949 prenderà forma soprattutto per i modi della sua applicazione sia superando il grave problema scottante delle opzioni richieste e non concesse finora, sia per la misura della percentuale di indenizzo dei beni. Applicato in una atmosfera di lealismo e di rinnovata comprensione, l'accordo segnerà il superamento di una fase storica particolarmente problematica contribuendo a quel riequilibrio di rapporti morali e politici che è uno degli elementi operanti a favore della pace fra i popoli.

In questo auspicio invitiamo gli onorevoli colleghi a ratificare i predetti Accordi.

MANZINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 23 maggio 1949.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.